## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA E ANCI TOSCANA PER L'ATTIVAZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

## **PREMESSO**

- Che la Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 1207, e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato il piano regionale relativo alla programmazione dell'offerta formativa e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2013-2014, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 del e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze così come indicate della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- Che il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 32/2012, indica tra gli obiettivi prioritari il potenziamento e la generalizzazione della scuola dell'infanzia, stimolando e favorendo l'integrazione fra interventi pubblici e privati;
- Che, come risulta dai più recenti e autorevoli studi, la scuola dell'infanzia, così come i servizi 0-3, rappresentano per i bambini una delle esperienze più importanti per lo sviluppo delle potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e socializzazione;
- Che garantire la scuola dell'infanzia ad un numero sempre maggiore di bambini significa offrire ai genitori un servizio importante nel difficile compito educativo che loro compete e consentire una miglior conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
- Che in Toscana il sistema pubblico dell'offerta di scuole dell'infanzia statali ha evidenziato da alcuni anni un differenziale negativo sempre maggiore tra l'offerta di posti in tali strutture educative e la domanda emergente delle famiglie;
- Che, per tali motivazioni, la Regione Toscana è intervenuta negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 assicurando la disponibilità di risorse regionali destinate all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione;
- Che l'esperienza di questi quattro anni ha confermato la necessità della collaborazione e sinergia tra tutti i soggetti del sistema toscano delle scuole dell'infanzia, sia in termini di programmazione che di gestione degli interventi;
- Che la Regione Toscana ha ritenuto essenziale realizzare per le scuole dell'infanzia un'adeguata analisi dei fabbisogni effettivi in relazione alla domanda espressa dalle famiglie, finalizzata a verificare consistenza e caratteristiche della lista di attesa della scuola dell'infanzia statale e, di conseguenza, a fornire i necessari elementi per definire le priorità e delineare le strategie d'intervento, per offrire all'avvio dell'anno scolastico 2013/2014 risposte tempestive ai fabbisogni, l'individuazione delle criticità e l'utilizzo delle risorse in modo efficace ed efficiente;
- Che, come risulta dai dati rilevati dalla Regione Toscana e forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, anche per l'anno scolastico 2013/2014 non risultano sussistere nelle

scuole dell'infanzia statali le necessarie disponibilità in organico tali da accogliere tutte le richieste di iscrizioni alla scuola dell'infanzia;

- Che la Regione Toscana intende pertanto assicurare anche per l'anno scolastico 2013/2014, compatibilmente con le risorse allocate nel bilancio regionale, un intervento finanziario in favore delle scuole dell'infanzia, finalizzato:
  - a proseguire l'attività delle sezioni di scuola dell'infanzia finanziate negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
  - all'accoglimento delle richieste delle famiglie i cui bambini siano collocati nella lista di attesa nelle scuole dell'infanzia statali:

## LA REGIONE TOSCANA, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, E L'ANCI TOSCANA SANCISCONO IL SEGUENTE Accordo di collaborazione

- 1. La Regione, l'ANCI Toscana, e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione.
- 2. La Regione, l'ANCI Toscana, e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per l'anno scolastico 2013/2014 individuano come priorità l'assegnazione dei contributi in favore delle sezioni già finanziate per gli a.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- 3. L'ANCI Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale garantiscono che la scelta delle strutture ove collocare le nuove sezioni sia orientata:
  - prioritariamente alle scuole dell'infanzia statali;
  - secondariamente a scuole dell'infanzia comunali, in caso di assenza di scuole statali con gli spazi necessari;
  - da ultimo a scuole dell'infanzia private paritarie senza scopo di lucro nel caso in cui le strutture pubbliche non siano in possesso degli spazi necessari e qualora i soggetti gestori garantiscano il mantenimento delle condizioni, anche economiche, di accesso e frequenza previste per la scuola dell'infanzia pubblica;
- 4. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, preso atto delle motivazioni di cui in premessa, garantisce altresì:
  - la collaborazione alla Regione e agli Enti locali da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e degli istituti scolastici, anche al fine del monitoraggio e delle verifiche relative alle sezioni eventualmente ammesse a contributo;
  - che le Istituzioni scolastiche statali, qualora per il funzionamento delle sezioni utilizzino personale docente assunto a tempo determinato, reclutino tale personale utilizzando le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti;
  - di riconoscere, così come confermato dal MIUR con nota 17071 del 11 novembre 2009, la valutabilità del servizio, prestato dai docenti assunti nell'ambito dell'accordo in oggetto, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006, n.296; il summenzionato servizio è confermemente valutabile anche in sede di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.
- 5. La Regione Toscana, nei limiti delle risorse allocate nel bilancio regionale:

- ammetterà a contributo prioritariamente le sezioni già finanziate negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
- ammetterà a contributo inoltre le nuove sezioni nelle quali siano iscritti bambini inseriti nella lista di attesa delle scuole dell'infanzia statali, purchè rispettino i limiti minimi fissati dalla legge per la costituzione delle sezioni;
- riconoscerà, per l'anno scolastico 2013/2014, un contributo, finalizzato esclusivamente alla copertura del costo del personale insegnante e comprensivo delle spese necessarie per l'insegnamento della religione, per un minimo del 90% delle spese sopra indicate;
- provvederà alla copertura delle eventuali spese aggiuntive al contributo riconosciuto in sede di rendiconto che si siano rese necessarie per l'assegnazione di incarichi di supplenza delle insegnanti di durata superiore a 30 giorni;
- 6. L'ANCI Toscana garantisce che gli Enti locali interessati all'attuazione del presente accordo:
  - assumano la copertura finanziaria dei servizi di relativa competenza riferiti alle scuole dell'infanzia;
  - garantiscano un cofinanziamento obbligatorio di ciascuna sezione ammessa a contributo, finalizzato esclusivamente alla copertura del costo del personale insegnante, fino ad un massimo del 10% delle spese sostenute per le insegnanti;
  - collaborino con la Regione, gli Uffici Scolastici Provinciali e gli istituti scolastici, al fine del monitoraggio e delle verifiche relative alle sezioni eventualmente ammesse a contributo;
  - nel caso di istituzione di nuove sezioni comunali, reclutino il personale insegnante utilizzando prioritariamente le proprie graduatorie e, nel caso di assenza di graduatorie comunali, le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto di cui al punto 5;
- 7. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'ANCI Toscana concordano inoltre che, al fine di dare risposta alle liste di attesa che possono crearsi presso scuole comunali dell'infanzia, o al fine di garantire il mantenimento del numero di sezioni esistenti nei casi in cui, a causa di cessazioni dal servizio a qualunque titolo verificatesi, ciò non fosse possibile con personale di ruolo dei Comuni, possano attivarsi modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento integrato delle Istituzioni Scolastiche statali e comunali :
  - le Amministrazioni Comunali interessate, nei limiti delle risorse non regionali che si renderanno eventualmente disponibili, potranno finanziare il completamento orario di sezioni di scuola dell'infanzia statali funzionanti con modello orario "a tempo ridotto", preesistenti o attivate nell'ambito del piano di dimensionamento regionale, tramite la copertura del costo del personale insegnante comprensivo delle spese necessarie per l'insegnamento della religione, nonché delle eventuali spese aggiuntive al contributo riconosciuto in sede di rendiconto che si siano rese necessarie per l'assegnazione di incarichi di supplenza delle insegnanti di durata superiore a 30 giorni. Tale completamento avrà carattere di integrazione e non comporterà la modifica della tipologia oraria autorizzata delle sezioni statali coinvolte e, pertanto, l'eventuale impossibilità da parte delle Amministrazioni Comunali di assicurare il suddetto completamento orario negli anni successivi, non determinerà in via ordinaria maggiori oneri finanziari ed organizzativi a carico della finanza statale e delle istituzioni scolastiche interessate;
  - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, preso atto delle motivazioni di cui in premessa, garantisce la collaborazione alle Amministrazioni Comunali da parte degli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica e degli istituti scolastici, al fine del monitoraggio e delle verifiche relative alle sezioni eventualmente ammesse a contributo;
  - le Istituzioni scolastiche interessate, qualora per il funzionamento delle sezioni utilizzino personale docente assunto a tempo determinato, reclutano tale personale utilizzando le

- graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente utilizzate ai fini predetti;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana riconosce, così come confermato dal MIUR con nota 17071 del 11 novembre 2009, la valutabilità del servizio, prestato dai docenti assunti nell'ambito dell'accordo in oggetto, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006, n.296; il summenzionato servizio è conformemente valutabile anche in sede di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.

Firenze,	
Per la Regione Toscana	Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Per ANCI Toscana	

8. Il presente accordo di collaborazione ha validità per l'anno scolastico 2013/14.